

COMUNE DI TRAPPETO



REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MISURE STRAORDINARIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VALEVOLI PER IL SOLO ANNO 2020, LIMITATAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n 25 del 29/09/2020

Art. 1

“Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”.

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, soggette a sospensione e limitazioni imposti da provvedimenti governativi per emergenza covid-19, ivi comprese le attività stagionali, viene applicato per l'esercizio finanziario 2020, in subordine all'effettiva assegnazione del fondo perequativo regionale, un abbattimento della quota variabile e della quota fissa commisurato a **10/12** corrispondenti in termini percentuali ad un abbattimento del **83,33%**.

Le riduzioni imputabili a ciascuna categoria sono presuntivamente quelle indicate nella seguente tabella:

CATEGORIE ATTIVITA' ECONOMICHE	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE	TOTALE RIDUZIONE
104-ESPOSIZIONI AUTOSALONI	€ 27,71	€ 429,62	€ 457,33
105- ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 170,82	€ 2.874,48	€ 3.045,30
106- ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 6,95	€ 116,59	€ 123,54
108- UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 54,76	€ 1.168,25	€ 1.223,01
110- NEGOZI, ABBIGLIAM, CALZ, LIBRER, CARTOL, FER	€ 96,00	€ 1.614,02	€ 1.710,02
112- ATTIV ARTIG. TIPO BOTTEG: FALEG, IDRAUL. FA	€ 112,09	€ 1.886,68	€ 1.998,77
113- CARROZZ, AUTOFFIC. ELETTRAUTO	€ 43,83	€ 736,32	€ 780,15
115- ATTIVITA' ART DI PROD BENI SPECIF	€ 149,36	€ 2.504,72	€ 2.654,08
116- RISTORANTE, TRATT, OSTER, PIZZER, PUB	€ 1.498,51	€ 12.597,37	€ 14.095,88
117- BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 554,55	€ 5.261,84	€ 5.816,39
TOTALI	€ 2.714,58	€ 29.189,89	€ 31.904,47

All'interno delle categorie tariffarie elencate, l'ufficio applicherà gli abbattimenti esclusivamente alle attività economiche, i cui codici ATECO risultano tra le attività soggette a sospensione e a limitazioni nei rispettivi DPCM, e riportati nella citata delibera ARERA. Eventuali attività non ricomprese, ma che hanno proceduto a chiusura, presenteranno apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R.445/00, l'avvenuta chiusura legata ai provvedimenti limitativi per COVID-19.

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere applicate solo se:

- entro il termine perentorio del 31.12.2020, la Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni Nazionali, provvederà alla notifica al Comune di Trappeto e/o alla pubblicazione nella GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) del decreto col quale attribuisce le rispettive quote ai Comuni, a valere sul fondo perequativo in oggetto.
- la Regione Siciliana provvederà agli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato.

Nel caso in cui non si dovessero verificare le superiori condizioni sospensive di cui alle lettere a) e b), il presente articolo 1 e le relative agevolazioni tributarie non avranno efficacia e, quindi, non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo.

Articolo 2

Misure straordinarie vevoli per il 2020- riduzioni alle utenze non domestiche soggette a sospensioni e limitazioni

1. Nell'ipotesi di mancato finanziamento da parte della Regione Siciliana entro il 31.12.2020, delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo precedente, verranno comunque applicate le seguenti riduzioni:

Alle utenze non domestiche soggette a sospensione, imposta da provvedimenti governativi per emergenza COVID-19, viene applicato un fattore di correzione, **proporzionale ai mesi di chiusura**, al coefficiente *Kd*, conformemente a quanto disposto all'art. 1 della deliberazione N.158.

L'abbattimento verrà applicato d'ufficio per le categorie i cui periodi di chiusura siano riconducibili in maniera immediata ai rispettivi decreti.

In caso di non applicazione della riduzione da parte dell'ufficio, il titolare dell'attività che rientri nella fattispecie di cui al c.1 può presentare rispettiva istanza.

Le riduzioni di cui al presente articolo, non sono cumulabili, con altre riduzioni eventualmente spettanti in via ordinaria.

Le riduzioni di cui al presente articolo troveranno copertura nel PEF, e/o in altre risorse di bilancio in relazione alla disponibilità e al rispetto degli equilibri di bilancio, ed in ossequio alle disposizioni di legge in materia.